



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL
07/07/2026

R.G.N. 17973/2026

Composta da

Aldo Aceto

Presidente

Antonella Di Stasi

Relatore

Alberto Galanti

Ubalda Macrì

Pia Verderosa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PE _____, nata a X _____ il X _____ 1968

BR, nato a X il X 1962

VBM, nato in X il X 1983

FR , nato a X il X 1965

El s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.

Società. L s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.

avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;

letta per l'imputata PE la memoria dell'avv. Fabrizio Biondo che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

lette per gli imputati BR , FR e VBM

le memorie dell'avv. [REDACTED] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;

letta per la E| s.r.l. la memoria dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso;

letta per la L. s.r.l. la memoria dell'avv. [REDACTED], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

stato di rilevanza minima, tanto da risultare impalpabile l'utilità che sarebbe derivata alla Regione Sicilia dall'attività posta in essere dalla L s.r.l. (cfr pagg 71 e 72 della sentenza impugnata).

Trattasi di apprezzamento in fatto sorretto da argomentazioni corrette e congrue, che si sottrae al sindacato di legittimità; rispetto a tali argomentazioni, peraltro, la ricorrente neppure si confronta criticamente, presentando il motivo anche un profilo ulteriore di inammissibilità perché generico.

4.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, la struttura dell'illecito addebitato all'ente risulta incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale corrente tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente hanno unicamente la funzione di irrobustire il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso da un soggetto incardinato nell'organizzazione ma per fini estranei agli scopi di questo (così, in motivazione, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo). Ciò consente di affermare che l'ente risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, ma non pone al riparo da possibili profili di responsabilità meramente oggettiva, sicché questa Corte affermato "la necessità che sussista la c.d. colpa di organizzazione dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale *deficit* organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della *societas* e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende "per rimbalzo" dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo" (cfr. Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, Rv. 247666). La "colpa di organizzazione" dell'ente ha la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare.

Questa Corte (Sez. 4, n. 32899/2021) ha precisato, inoltre, che proprio l'enfasi posta sul ruolo della colpa di organizzazione e l'assimilazione della stessa alla colpa, intesa quale violazione di regole cautelari, convince che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n.



231/2001 e all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente **ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione**, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa.

Pertanto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono *ex se* elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente (cd. immedesimazione organica "rafforzata"), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due (Sez.4 n.18413 del 15/02/2022, Rv.283247 – 01); e si è anche precisato che l'ente risponde per fatto proprio e che - per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva - deve essere verificata una "colpa di organizzazione" dell'ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. È il riscontro di un tale deficit organizzativo a consentire l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo (Sez.4, n. 21704 del 28/03/2023, Rv.284641 – 01).

Nella specie, la Corte territoriale, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto ha evidenziato i seguenti elementi comprovanti, complessivamente valutati, la responsabilità da reato dell'ente: il reato presupposto accertato era addebitabile a figura apicale della società, che aveva violato la normativa penale con condotta fraudolenta, organizzata e reiterata nel tempo allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente; risultava la mancata predisposizione ed attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001; emergeva un *deficit* organizzativo complessivo comportante la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato (omessa predisposizione di un organismo di controllo contabile e di verifica delle attività correlate al progetto F), dimostrativo della condotta colpevole della società in termini di rimproverabilità e dotato di incidenza causale rispetto alla verifica del reato presupposto.

Trattasi di apprezzamento in fatto, sorretto da argomentazioni corrette e congrue, che si sottrae al sindacato di legittimità.

4.4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso.

Va ricordato che, in tema di responsabilità degli enti, per quantificare la sanzione da irrogare alla persona giuridica, il giudice penale è tenuto ad applicare i medesimi criteri utilizzati per le pene disposte nei confronti delle persone fisiche e ad esplicitare il percorso logico condotto per giungere alla sanzione finale, con



motivazione che diventa tanto più stringente quanto più egli intenda discostarsi dal minimo edittale (Sez.3, n. 39952 del 16/04/2019, Rv.278531 – 03).

Nella specie, la Corte di appello ha confermato l'entità della sanzione irrogata dal primo giudice nella misura di 150 quote (rispetto alla misura massima di 250 quote fissata dall'art 25, comma 1 d.lgs 231/2001), richiamando, con argomentazioni adeguate, la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; con riferimento all'importo delle quote, determinato in euro 500,00 per quota, la Corte di appello ha congruamente valutato il maggior profitto illecito ottenuto dalla società; in considerazione di tutti gli elementi evidenziati, inoltre, è stata motivatamente operata la diminuzione della sanzione per la riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 2, lett. b) d.lgs 231/2001 (giustificata dalla adozione postuma del modello di organizzazione, gestione e controllo) nella misura di 1/3; le sanzioni interdittive poi, sono state correttamente applicate, difettando le condizioni ostative di cui all'art. 17 d.lgs 231/2001 (non concorrono, all'evidenza, tutte le condotte riparatorie previste dalla norma affinché operi l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive) e nella misura minima previste dalla legge; è stata, infine, esclusa, con motivazione adeguata, l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs 231/2001 richiamandosi, quale elemento ostativo, la rilevante entità del profitto ingiusto conseguito dalla società.

Il percorso argomentativo relativo alla quantificazione ex art. 11 del d.lgs. n. 231 del 2001 della sanzione applicata, dunque, risulta corretto, adeguato e non manifestamente illogico e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.

5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La doglianza ripropone la questione dell'entità del profitto confiscabile, già affrontata e ritenuta manifestamente infondata al paragrafo 4.2, paragrafo che va qui integralmente richiamato sul punto.

6. Consegue, pertanto, come anticipato la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

7. Essendo i ricorsi inammissibili, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.



Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 07/07/2026

Il Consigliere estensore
Antonella Di Stasi

Il Presidente
Aldo Aceto

